

Civile Ord. Sez. 1 Num. 9815 Anno 2020

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: RUSSO RITA

Data pubblicazione: 26/05/2020

sul ricorso 34145/2018 proposto da:

Fatty Abdoulaie, elettivamente domiciliato in Roma Via Della
Giuliana, 32 presso lo studio dell'avvocato Gregorace Antonio che lo
rappresenta e difende

-ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore -
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale,

RESISTENTE
-intimato-

1

R. Russo est.

RR

ORD
4253
2019

34145/2018 R.G.

avverso la sentenza n. 964/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2019 da RUSSO RITA

RILEVATO CHE

1.- Fatty Abdoulaie ha chiesto la protezione internazionale, deducendo di essere originario del Gambia e di avere lasciato il suo paese perché, essendo omosessuale, temeva di essere sottoposto a processo, e di subire la pena dell'ergastolo e comunque trattamenti inumani e degradanti, atteso che in Gambia la omosessualità è considerata reato.

La domanda è stata rigettata dalla Commissione territoriale. Il ricorso avverso questa decisione è stato respinto dal Tribunale di Palermo e, in sede di appello, dalla Corte territoriale.

La Corte d'appello di Palermo con sentenza del 14 maggio 2018 ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia esaustivamente evidenziato le circostanze che inducono a ritenere inattendibili le dichiarazioni del richiedente riguardo la propria omosessualità.

2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi^a cinque motivi. L'Avvocatura dello Stato, non costituita nei termini, ha depositato una nota al fine della



34145/2018 R.G.

partecipazione all'eventuale pubblica udienza. E' stata fissata adunanza in camera di consiglio ai sensi degli art. 377 e segg. c.p.c.

RITENUTO CHE

3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla Direttiva 2004/83/CE come recepita dal D.lgs.251/2007. La parte lamenta che i giudici di merito non abbiano assolto al dovere di cooperazione istruttoria.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 3 e 5 del D.lgs. 251/2007. La parte lamenta che la valutazione di credibilità non è stata effettuata secondo le regole procedurali poste dagli artt. 3 e 5 limitandosi i giudici ad affermare che il ricorrente ha reso dichiarazioni poco credibili sulla propria omosessualità.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del D.lgs. 251/2007. Secondo il ricorrente la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere la protezione sussidiaria in ragione della grave condizione di pericolo per la sicurezza individuale sussistente all'intero^u della regione di provenienza.

Con il quarto motivo si lamenta l'omesso esame di un punto decisivo, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.: la Corte avrebbe dovuto esaminare le allegazioni e le dichiarazioni del ricorrente alla luce di informazioni sul paese di origine aggiornate e pertinenti.

RR

34145/2018 R.G.

Con il quinto motivo del ricorso si lamenta l'errata applicazione dell'art. 5 comma 6 del D.lgs. per il mancato riconoscimento del diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3.1- Il primo ed il secondo motivo possono esaminarsi congiuntamente essendo fondati nei termini di cui appresso si dirà.

La Corte territoriale ha rigettato l'appello affermando che le sole dichiarazioni della parte non sono prova di omosessualità, tanto più che sono state ritenute non credibili dalla Commissione e dal primo giudice "con argomentazioni che la Corte condivide".

Il giudice d'appello ha così commesso due errori.

Il primo consiste nella enunciazione di una regola che non trova riscontro nel disposto dell'art. 3 del D.lgs. 251/2007, avendo affermato che le sole dichiarazioni della parte non sono prova di omosessualità, peraltro senza specificare quale altra prova il soggetto avrebbe dovuto offrire.

Al contrario, l'art. 3 comma 5 del D.lgs. 251/2007 dispone che, qualora gli elementi della dichiarazione non sono suffragati da prove sono comunque considerati veritieri se l'autorità giudiziaria ritiene che: *"a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione*



internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile". La norma riproduce il testo del comma 5 dell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, sulla quale la CGUE così si è espressa: "*quando taluni aspetti delle dichiarazioni di un richiedente asilo non sono suffragati da prove documentali o di altro tipo, tali aspetti non necessitano di una conferma purché siano soddisfatte le condizioni cumulative stabilite dall'articolo 4, paragrafo 5, lettere da a) a c) della medesima direttiva*" (CGUE, grande sezione, 2.12.2014, cause riunite C-148/13 a C-150/13).

Ciò significa che il giudice è tenuto ad operare un accurato esame delle dichiarazioni del richiedente asilo, al fine di valutarne la completezza, la tempestività e la attendibilità secondo i criteri procedurali posti dall'art. 3 e quindi assumere informazioni sul paese di origine (in acronimo COI) aggiornate e pertinenti, alla luce della quali valutare le dichiarazioni rese; le dichiarazioni così valutate ed analizzate possono anche -di per sé sole- costituire prova dei fatti dedotti, in deroga all'ordinario principio dispositivo (Cass. 13897/2019; Cass. 29056/2019; Cass. 29056/2019; Cass. 29054/2019; Cass. 28990/2018; Cass. 26921/2017; Cass.; Cass. 29358/2018; Cass. n. 16201/2015).

3.2- Per quanto riguarda in particolare la condizione di omosessualità e il rischio che una persona sia sottoposta ad atti persecutori o a trattamenti inumani e degradati a causa del suo orientamento sessuale, deve qui ricordarsi quanto precisato dalla

34145/2018 R.G.

CGUE, nelle sentenze del 25.1. 2018 nella causa C-473/16, del 2.12.2014, sopra citata, e del 7.11.2013, nelle cause riunite da C-199/12 a C-201/12, ed in particolare che:

l'orientamento sessuale è un elemento idoneo a dimostrare l'appartenenza del richiedente ad un particolare gruppo sociale, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95, quando il gruppo delle persone i cui membri condividono lo stesso orientamento sessuale è percepito dalla società circostante come diverso; quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale incombe al richiedente motivare la propria domanda (in Italia l'art. 3 del D.lgs. 251/2007, comma 5, in attuazione della Direttiva 2004/83/CE) le dichiarazioni del richiedente relative al suo orientamento sessuale che non sono suffragate da prove documentali o di altro tipo, non necessitano di conferma se le condizioni di cui a tale disposizione sono soddisfatte, dato che tali condizioni si riferiscono, in particolare, alla coerenza e plausibilità di tali dichiarazioni e non si riferiscono in alcun modo all'esecuzione o all'impiego di una perizia; lo svolgimento di un colloquio individuale condotto dal personale dell'autorità accertante è tale da contribuire alla valutazione delle dichiarazioni, dal momento che sia l'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85 sia l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/32 stabiliscono che gli Stati membri provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale in cui è presentata la domanda, in particolare dell'orientamento sessuale del richiedente; le autorità competenti hanno il dovere ai sensi



dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85 e dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/83, di condurre il colloquio tenendo conto della situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda, segnatamente della vulnerabilità del richiedente e di procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto delle circostanze personali e non devono fondarsi unicamente su nozioni stereotipate associate all'omosessualità, in quanto il fatto che un richiedente asilo non sia in grado di rispondere a domande fondate su tali nozioni (come ad esempio la conoscenza di associazioni per la difesa dei diritti degli omosessuali) non può costituire, di per sé, un motivo sufficiente per concludere che egli non sia credibile, dato che un modo di procedere del genere sarebbe contrario a quanto richiesto dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/83 nonché dall'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85.

3.3- Ne consegue che le dichiarazioni del richiedente asilo sul proprio orientamento sessuale devono essere raccolte da un intervistatore competente e valutate dal giudice secondo i criteri procedurali di cui all'art. 3 del D.lgs. 251/2007, comparate con COI aggiornate e pertinenti, e possono essere sufficienti da sole a dimostrare l'appartenenza al gruppo sociale a rischio persecutorio, ovvero la circostanza che nel paese d'origine il soggetto è stato percepito come tale. Il giudicante, evitando indebite invasioni nella vita privata (ad es. interrogatori sui dettagli delle pratiche sessuali, produzione di foto e video) e non lasciandosi condizionare da stereotipi (ad es. essere o non essere iscritti ad una associazione LGBT), deve accertare la

concreta situazione del richiedente e la sua particolare condizione personale, e valutare quindi se questi possa subire, a causa del suo orientamento sessuale, reale o percepito, atti persecutori e minacce gravi ed individuali alla propria vita o alla persona e dunque sia nell'impossibilità di vivere nel proprio paese d'origine senza rischi effettivi per la propria incolumità psico-fisica (Cass. n. 11176/2019).

3.4- L'accertamento della condizione personale richiede inoltre che il giudicante si ponga in una prospettiva dinamica e non statica: occorre che si verifichi la concreta esposizione a rischio da parte dello straniero che si dichiara omosessuale, perché ad esempio nel paese di origine la omosessualità è punita come reato (Cass. 26969/2018), tenendo presente tuttavia che il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per sé, un atto di persecuzione, mentre una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d'origine che ha adottato una siffatta legislazione dev'essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione (CGUE 7.11.2013, cit.). Inoltre, anche in caso di legislazione non esplicitamente omofoba, il soggetto può essere esposto a gravissime minacce provenienti da agenti privati senza che lo Stato sia in grado di proteggerlo (Cass. n. 11176/2019); tra i trattamenti inumani e degradanti lesivi dei diritti fondamentali della persona che si possono subire in conseguenza dell'omosessualità non vi è solo il carcere, ma anche gli abusi medici, i matrimoni forzati, lo stupro. Né è lecito pretendere che la persona tenga un comportamento riservato e nasconda la propria

34145/2018 R.G.

omosessualità per evitare il rischio di persecuzione (CGUE 7.11.2013, cit.).

Questi elementi sintomatici, ove facciano parte del racconto del soggetto, aiutano ad identificare la condizione personale di esposizione a rischio.

3.5.- Ha errato inoltre la Corte territoriale a fondare la propria decisione sul rilievo che le dichiarazioni del richiedente sono state ritenute non credibili dalla Commissione e dal primo giudice *"con argomentazioni che la Corte condivide"*.

Si ha qui una motivazione *per relationem*, resa in termini di acritica approvazione della decisione di primo grado.

Secondo l'orientamento espresso da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, la motivazione *"per relationem"* è legittima purché il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d'appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 15483/2008; 7347/2012; Cass. 2268/2006).



34145/2018 R.G.

Pertanto in accoglimento del primo e secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice del merito perché proceda ad un nuovo ed appropriato esame delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo al fine di valutare, secondo le regole e i principi sopra richiamati, se può ritenersi provata una condizione individuale di esposizione a rischio di atti persecutori ex art. 8 del D.lgs. 251/2007 lett. d) ovvero di trattamento inumano e degradante ex art. 14 lett. b) del D.lgs. 251/2007.

Gli altri motivi sono assorbiti.

La Corte di merito provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

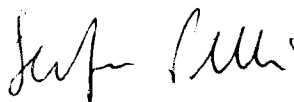
P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, camera di consiglio del 4 novembre 2019

IL PRESIDENTE

(dott. Stefano Petitti)



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile